



Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

protocollo n.7934 del 13/05/2026
pubblicazione n. del

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 15 del 13/05/2026

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE INCENDI ANNO 2026.

CONSIDERATA la necessita di provvedere con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nei boschi ed in vicinanza di luoghi con presenza di materiali incendiabili;

VISTO l'art. 33 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

VISTO l'art. n. 9 della Legge 01/03/1975, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

VISTA la Legge 04/08/1984, n. 424;

VISTI gli art. 17, 57 e 59 del T.U.L.P.S. ;

VISTI gli artt. 423, 425, 449 e 650 del C. P.;

VISTA la legge Regionale 31/08/1998, n.14;

VISTO l'art. 185, comma 1, lett. F del D.Lsg. 152/2006;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 04 luglio 2007 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento fuochi controllati in agricoltura";

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

VISTA la nota della Prefettura;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 13/07/2022 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale del Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 63 del 19/11/2013 con la quale viene approvato lo schema dell'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 09/04/2025 con la quale viene approvato l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;

VISTO le indicazioni operative Prefettizie per la prevenzione di incendi boschivi;

ORDINA

1) È proibita l'accensione delle stoppie nel periodo compreso dal 15/6/2026 al 15/10/2026 salvo comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente che dovrà rilasciare relativa autorizzazione (in tale caso le operazioni dovranno effettuarsi nelle ore mattutine e comunque non oltre le ore 9,00 ed in assenza di vento, dopo aver tracciato lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e sempre in presenza di operatori in numero sufficiente sino al completo spegnimento delle fiamme).

2) È vietato fumare o compiere ogni altra operazione (lancio di razzi, lancio di areostati, accensione di fuochi di artificio, etc.) che possa creare pericolo immediato di incendio all'interno dei boschi, di terreni cespugliati o ove siano presenti covoni, di depositi di materiali esplosivi o infiammabili e/o entro la fascia di 500 metri dal perimetro degli stessi.

3) I conduttori di mietitrebbie e di motori a scoppio o a combustione, durante il

periodo di impiego dei mezzi in campo, devono provvedere a rimuovere le polveri combustibili degli elementi di macchina soggetti a riscaldamento, ad applicare il dispositivo parafaville all'estremità superiore del tubo di scappamento e a munire il mezzo di un estintore.

4) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi lungo gli stradali e le trazzere presenti nel territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre da covoni di cereali, erbe e foglie secche o da altra materia combustibile, fino a 10 metri dal ciglio stradale. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo gli stradali, ove sono in corso lavori di bitumatura. Nei terreni ricadenti all'esterno della perimetrazione del centro urbano aventi una estensione superiore a mq 3.000 (tremila), qualora la forma e le dimensioni del lotto lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, la realizzazione di viali parafuoco di larghezza di almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe, da estendere a metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e dai confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 e di presenza di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

In ogni caso i viali parafuoco come sopra definiti devono garantire una assoluta efficacia contro eventuali incendi radenti. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica. Inoltre, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza.

5) I concessionari di impianti di depositi GPL per qualsiasi uso hanno obbligo di tenere sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 10 metri;

6) Sono permesse, sempre e comunque nel rispetto dei precedenti punti dell'Ordinanza, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione (tali attività costituiscono normali pratiche agricole e sono perciò sottratte alla disciplina dei rifiuti esclusivamente se effettuata sul luogo di produzione). Tutte le operazioni devono avvenire nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9:00 e in nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco. La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e strade e la zona in cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco. E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali (rifiuti in genere). Durante e dopo tutte le fasi dell'attività è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.

7) Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso telefonico utilizzando i numeri sotto indicati:

- **NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO (Tel. 112)**
- **Prefettura di Enna (Tel. 0935 / 522111)**
- **Vigili del Fuoco (Tel. 115)**
- **Emergenza incendio boschivo (Tel. 1515)**
- **Arma Carabinieri (Tel. 112)**
- **Polizia di Stato (Tel. 113)**
- **Guardia di Finanza (Tel. 117)**
- **Polizia Municipale (Tel. 0934 / 403270 – 403271 – 403272 – 0934/401806).**
- **Uffici Comunali (Tel. 0935 / 403011)**

- 8) Le infrazioni di violazione della presente Ordinanza saranno punite ai sensi del Codice Penale.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
2. che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.pietraperzia.en.it).
3. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
4. La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, al Libero Consorzio Comunale di Enna, al Servizio Provinciale di Enna del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale di Pietraperzia, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico area Urbanistica quale incaricato del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, al Distaccamento forestale Enna, all'ANAS, alle Ferrovie dello Stato.
5. La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

GEOM. SALVATORE V. MESSINA

